



COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681n(centralino)
Fax: 086265177
Web abruzzo.lnd.it - Email crlnd.abruzzo01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 13 del 6 Settembre 2021

Tribunale Federale a livello Territoriale

Il Tribunale Federale Territoriale composto dai Sigg.ri Avv.ti Antonello Carbonara (Presidente), Vincenzo De Benedictis e Massimiliano Di Scipio (Componenti) ha adottato nella seduta del 6.9.2021 le decisioni che di seguito si riportano.

DEFERIMENTO:

- DEL SIG. SALVATORE ELIA PARIS, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SSD AVEZZANO CALCIO A R.L. (MATRICOLA 600825), PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 33 COMMA 1 E 35 COMMA 1 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO E ALL'ART. 23 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE CONSENTITO E COMUNQUE NON IMPEDITO AL SIG. MATTEO PIZII, SOGGETTO NON TESSERATO, DI SVOLGERE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021 L'ATTIVITÀ DI ALLENATORE IN FAVORE DELLA 1^ SQUADRA DELLA AVEZZANO CALCIO A R.L. PARTECIPANTE AL CAMPIONATO DI ECCELLENZA E PER AVER CONSENTITO E NON AVER IMPEDITO CHE IL SIG. ERMINIO RULLO, SOGGETTO FACENTE PARTE DELL'ORGANIGRAMMA DELL'AVEZZANO CALCIO CON LA QUALIFICA DI DIRIGENTE – ALLENATORE, SENZA RICHIESTA DI SOSPENSIONE E PRIVO DELL'ABILITAZIONE PER LA CONDUZIONE TECNICA, SVOLGESSE DI FATTO ED UNITAMENTE ALLO STESSO PIZII LE FUNZIONI ED ATTIVITÀ PROPRIE DI UN ALLENATORE IN FAVORE DELLA PREDETTA SOCIETÀ SIA NELLE GARE UFFICIALI, RISULTANDO IN DISTINTA COME ALLENATORE IN SECONDA, SIA NEL CORSO DEGLI ALLENAMENTI SETTIMANALI;



- **DELLA SOCIETÀ S.S.D. AVEZZANO CALCIO A R.L. (MATRICOLA 600825), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI I E 2 DEL VIGENTE C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI MATTEO PIZII, ERMINIO RULLO E SALVATORE ELIA PARIS, SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L'ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;**

Con nota del 16.7.21, il Procuratore Federale F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le violazioni di cui sopra e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 6.9.21, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute.

All'udienza nessuno dei soggetti deferiti compariva.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, come da separato foglio allegato al verbale d'udienza, chiedendo l'irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 6 di inibizione per Paris Salvatore Elia e ammenda di € 600,00 per la società S.S.D. Avezzano Calcio a R.L.

Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti, emerge "*per tabulas*" dalla documentazione risultante dalle indagini svolte dalla Procura Federale, oltre che implicitamente ammessa dalla società che non ha inteso dedurre alcunché in propria difesa. E', infatti, pacifico che, ove i soggetti deferiti avessero avuto giustificazioni che potessero convincere questo Tribunale della infondatezza delle violazioni loro ascritte, avrebbero certamente reso note le ragioni poste a loro difesa.

Ritiene, pertanto, equo il Tribunale irrogare le sanzioni come da dispositivo, tenuto anche conto della categoria di appartenenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: mesi cinque di inibizione al sig. Paris Salvatore Elia; ammenda di € 500,00 per la società S.S.D. Avezzano Calcio a R.L.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.



DEFERIMENTO:

- DEL SIG. PERILLI CHRISTIAN, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA A.S.D. S. ANNA (MATRICOLA 933804), PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 94 COMMA DELLE N.O.I.F., IN RELAZIONE A QUANTO PRESCRITTO NEL C.U. n° 1 L.N.D. PUNTO 14) LETT. A) ALLA VOCE "ALLENATORI", PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019 PER AVERE CONCORDATO E PATTUITO, CON L'ACCORDO ECONOMICO SOTTOSCRITTO IL 19.7.2018 CON L'ALLENATORE SIG. DI MARZIO ENIO GABRIELE, UN PREMIO DI TESSERAMENTO PER LA CONDUZIONE DELLA SQUADRA GIOVANISSIMI PARI A € 4.000,00 E QUINDI SUPERIORE AI MASSIMALI PREVISTI DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO (INDICATO IN € 2.500,00) NONCHE' UN PREMIO UNA TANTUM DI € 400,00 IN CASO DI VITTORIA DEL CAMPIONATO GIOVANISSIMI, PREMIO NON PREVISTO DALLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
- DELLA SOCIETÀ A.S.D. S. ANNA (MATRICOLA 933804), A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA, PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 DEL VIGENTE C.G.S. PER I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI PERILLI CHRISTIAN E DI MARZIO ENIO GABRIELE, SOGGETTI APPARTENENTI ALLA SOCIETÀ AL MOMENTO DELLA COMMISSIONE DEI FATTI E, COMUNQUE, NEI CUI CONFRONTI O NEL CUI INTERESSE ERA ESPLETATA L'ATTIVITÀ SOPRA CONTESTATA;

Con nota del 12.7.21, il Procuratore Federale F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo posta, venivano loro contestate le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 6.9.21, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d'udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute.

All'udienza nessuno dei soggetti deferiti compariva.

Il rappresentante della Procura procedeva, quindi, ad illustrare le ragioni del deferimento e, dopo breve discussione, concludeva per l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, come da separato foglio allegato al verbale d'udienza, chiedendo l'irrogazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: mesi 4 di inibizione per Perilli Christian e ammenda di € 600,00 per la società A.S.D. S. Anna.

Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti, emerge "*per tabulas*" dalla documentazione risultante dalle indagini svolte dalla Procura Federale, oltre che implicitamente ammessa dalla società che non ha inteso dedurre alcunché in propria difesa con ciò dimostrando di non avere giustificazioni in ordine a quanto loro contestato.



Ritiene, pertanto, equo il Tribunale irrogare le sanzioni come da dispositivo, tenuto anche conto della categoria di appartenenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale infligge ai soggetti deferiti le seguenti sanzioni: mesi due di inibizione al sig. Perilli Christian; ammenda di € 300,00 per la società A.S.D. S. Anna.

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 6/9/2021.

**Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente
(Concezio Memmo)**

